



# Il Consulente Tecnico e il Perito nei giudizi civili e penali

---

Relatore: Dott. Pietro  
Cagnazzo – ODCEC Taranto

## □ LA RELAZIONE TECNICA D'UFFICIO

- Nomina del consulente tecnico d'ufficio
- Astensione e ricusazione del consulente tecnico d'ufficio
  - La formulazione dei quesiti
- Il giuramento e il conferimento dell'incarico
- Comunicazione alle parti. Inizio operazioni di ctu e eventuali rinvii
- Svolgimento delle operazioni peritali e termini di deposito della relazione
  - Acquisizione della documentazione da parte del CTU
    - La relazione tecnica d'ufficio
  - La relazione tecnica d'ufficio – schema metodologico



## □ LA PERIZIA

- Nomina del Perito
- Giuramento, conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti al Perito nel dibattimento
  - Responsabilità del Perito (disciplinare, civile, penale)

## □ IL COMPENSO

- Quadro normativo
  - La determinazione del compenso
  - L'aumento degli onorari previsti dall'art. 52 T.U.S.G.
    - L'opposizione al decreto di liquidazione
- La responsabilità solidale delle parti per il pagamento del compenso del CTU in ambito civile

# Nomina del consulente tecnico d'ufficio

---

Ai sensi dell'art. 191 c.p.c. il Giudice istruttore provvede sulla nomina del C.T.U. con ordinanza ai sensi dell'art. 183, comma settimo, o altra ordinanza successiva, dopo aver esaminato gli atti di causa e le eventuali istanze istruttorie formulate dalle Parti.

Al fine di favorire un più rapido svolgimento dell'udienza di affidamento dell'incarico, la riforma del codice di procedura civile ha introdotto la formulazione del quesito già all'atto della nomina.

Il Giudice istruttore dispone, quindi, l'espletamento della C.T.U. enunciando i quesiti e le modalità da seguire, individuando e nominando il professionista incaricato e rinviando a successiva udienza per il giuramento del C.T.U. e il formale conferimento dell'incarico, incaricando la cancelleria di darne tempestiva comunicazione alle Parti e al C.T.U. nominato.

# Nomina del consulente tecnico d'ufficio

---

In tale sede, al fine di evitare l'insorgere di incertezze interpretative, contrasti, dispute e pressioni delle Parti, dei legali e dei cc.tt.pp., il quesito dovrebbe:

- indicare il compito del consulente;
- essere comprensibile e di chiara lettura;
- individuare l'oggetto dell'indagine e la valutazione richiesta;
- circoscrivere gli accertamenti nel limite delle domande delle parti;
- non richiedere accertamenti di fatti il cui onere incombe sulla parte;
- non richiedere valutazioni giuridiche.

La scelta del professionista è decisiva per le sorti della vertenza ed è per questo riservata all'apprezzamento discrezionale del Giudice, senza sindacato di legittimità.

# Astensione e ricusazione del consulente tecnico d'ufficio

---

Il consulente tecnico del giudice, in quanto ausiliario del magistrato, deve essere garanzia di terzietà e di imparzialità alla stregua del giudice e del pubblico ministero.

L'art. 192 c.p.c. così recita:

*«L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.*

*Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende [astenersi](#), deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di [ricusazione](#), depositando nella cancelleria [ricorso](#) al [giudice istruttore](#).*

*Questi provvede con ordinanza non impugnabile.»*

# Astensione e riconsazione del consulente tecnico d'ufficio

---

Le principali giuste cause di astensione e riconsazione sono riconducibili:

- al venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei CTU (art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 4 decreto Ministero Giustizia n. 109/2023):
  - a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
  - b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
  - c) sono di condotta morale specchiata;
  - d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  - e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
  
- all'esistenza di rapporti di parentela, di coniugio e di amicizia e/o di inimicizia con una delle parti del giudizio, con i suoi parenti più prossimi o difensori e l'aver svolto attività professionale o aver lavorato alle dipendenze di una delle parti del giudizio.

# La formulazione dei quesiti

---

L'art. 191, primo comma, c.p.c. dispone:

*«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.»*

Dunque, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'apporto di conoscenze tecniche e specialistiche per la definizione della controversia, procede con l'ordinanza che ammette i mezzi di prova o con altra ordinanza successiva alla nomina del consulente con contestuale formulazione dei quesiti e alla fissazione dell'udienza nella quale il consulente sarà tenuto a comparire per l'accettazione dell'incarico e la prestazione del giuramento.



# La formulazione dei quesiti

---

Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica dovrà dunque prevedere:

1. il nominativo dell'esperto;
2. la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU;
3. la fissazione dell'udienza nella quale il CTU dovrà comparire per l'accettazione e il giuramento dell'incarico, unitamente all'ordine di convocazione a cura della cancelleria;
4. la succinta motivazione delle ragioni che giustificano l'ammissione della consulenza tecnica;
5. La fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti per la nomina dei propri consulenti tecnici.

# La formulazione dei quesiti

---

Art. 193 c.p.c. – Giuramento del consulente

*«1. All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità.*

*2. In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.»*

# La formulazione dei quesiti

---

Visto l'art. 193 c.p.c., asigna al c.t.u. termine fino al 10.1.2025 per il deposito di una dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, contenente la formula di giuramento di cui all'art. 193, co. 1, cit. (“giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”);

asigna sin d'ora al c.t.u., ex art. 195 c.p.c., termine sino al 17.5.2025 per la trasmissione alle parti della relazione di consulenza; fissa, altresì, alle parti termine sino al 17.6.2025 per il deposito di eventuali osservazioni; assegna, infine, ai cc.tt.uu. termine 18.7.2025 per il deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse;

segnala che sarà il c.t.u. a curare la comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni di consulenza;

fa presente che all'udienza del 17 gennaio 2025 le parti saranno invitate ad indicare i nominativi dei rispettivi consulenti di parte, salva richiesta di autorizzazione alla loro designazione sino all'inizio delle operazioni di consulenza;

# La formulazione dei quesiti

---

Ricostruzione di tutte le attività svolte in udienza fino alla formulazione del quesito.

- a) registrazione delle presenze
- b) dichiarazione di accettazione d'incarico del consulente prescelto
- c) giuramento del consulente
- d) dichiarazione delle generalità del consulente e domicilio
- e) formulazione del quesito

# Il giuramento e il conferimento dell'incarico

---

Il provvedimento di nomina del C.T.U. specifica i quesiti fissa la data e l'ora per la comparizione per il giuramento rituale dinanzi al Giudice istruttore.

L'udienza si svolge alla presenza dei legali della Parti, che già in quella sede possono provvedere alla nomina di propri Consulenti Tecnici di Parte.

La presenza delle Parti offre l'occasione per meglio specificare i quesiti ai quali il C.T.U. è chiamato a rispondere.

La formula di rito prevede che il C.T.U. sia identificato e dichiararsi di accettare l'incarico giurando di *“bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”* (art. 193 c.p.c.).

# Il giuramento e il conferimento dell'incarico

---

In occasione del giuramento il C.T.U. chiede termine per il deposito della propria relazione, fissandone la decorrenza dalla data di inizio delle operazioni peritali.

Il termine per il deposito della relazione, prorogabile su istanza motivata del C.T.U., è ritenuto di carattere ordinatorio e, conseguentemente, il deposito oltre tale termine non comporta la nullità della consulenza.

In occasione del giuramento, il C.T.U. può chiedere di essere autorizzato al ritiro dei fascicoli di parte, all'uso del mezzo proprio, alla nomina di propri coadiutori per specifiche funzioni, alla concessione di un fondo spese, all'accesso ai pubblici uffici.

Qualora una delle Parti si sia riservata la nomina del C.T.P., il Giudice assegna il termine entro il quale comunicarla ritualmente con dichiarazione in Cancelleria ai sensi dell'art. 201 c.p.c.

Il Giudice dispone in ordine alle singole richieste del C.T.U., fissando i termini intermedi ai quali il professionista nominato dovrà attenersi per garantire il rispetto del contraddittorio, fissando in particolare il termine per l'invio della relazione alle Parti e il termine entro il quale le stesse potranno proporre osservazioni e, infine, rinvia a successiva udienza per la valutazione della relazione, invitando le Parti a prenderne visione prima.

# Comunicazione alle parti. Inizio operazioni ctu e eventuali rinvii

---

Nell'udienza di conferimento dell'incarico e del giuramento il CTU fissa la data ed il luogo di inizio lavori.

Nella stessa udienza viene indicato il termine – che scade entro la data di inizio delle operazioni peritali - per la nomina, a cura delle parti, dei rispettivi cc.tt.pp. (nel caso in cui questi non fossero già stati nominati).

Il verbale d'udienza, comunicato dalla cancelleria ai difensori delle parti, funge da comunicazione a tutti gli effetti di legge (art. 90 c.p.c.), sollevando il CTU da responsabilità in caso di mancata o errata comunicazione.

È, tuttavia, buona prassi che il CTU invii a mezzo pec (ai difensori e ai CTP nominati) la comunicazione in cui vengono indicati la data e il luogo di inizio delle operazioni di consulenza tecnica.

La comunicazione del CTU è necessaria in tutti i casi in cui la prima riunione non sia conclusiva e in quella sede non venga fissata la nuova data oppure vi sia la necessità di cambiare la sede delle successive riunioni oppure in ipotesi di imprevisti tali da rendere necessario il rinvio della data originariamente fissata per l'inizio dei lavori.

Nessuna comunicazione va inviata alla parte contumace.

# Svolgimento delle operazioni peritali e termini di deposito della relazione

---

Nel giorno e nel luogo fissati per l'inizio delle operazioni, il CTU incontra i difensori e i CTP delle parti.

In questo primo incontro il CTU:

- verifica le generalità dei presenti e la regolare nomina dei CTP a norma dell'art. 201 c.p.c.
- dà, quindi, lettura del quesito formulato dal Giudice;
- riassume ai presenti gli atti di causa esaminati, verificando i documenti presenti nel fascicolo telematico e/o cartaceo;
- indica già in questa fase eventuali ulteriori documenti da reperire, sempre nel rispetto dell'art. 198 c.p.c.;
- redige il verbale dei lavori svolti, indicando data, ora e luogo del successivo incontro.

I termini per la trasmissione alle Parti della bozza da parte del CTU, delle eventuali osservazioni dei CTP e del deposito della relazione nella sua stesura finale (che tiene conto della valutazione fatta dal CTU delle osservazioni delle Parti) vengono già fissati dal Giudice nell'udienza di conferimento di incarico e giuramento del CTU stesso (art.195 c.p.c.).



# Acquisizione della documentazione da parte del CTU

---

L'esame della documentazione si configura spesso come l'aspetto centrale da cui scaturiscono le conclusioni del CTU.

Il materiale sul quale il CTU fonda le proprie affermazioni deve essere il medesimo sul quale il Giudice fonderà la sua decisione.

Non è ammissibile che una prova inutilizzabile dal Giudice possa essere utilizzata dal CTU. Tali documenti, se eventualmente prodotti dalle parti al di fuori dei canali tipici e una volta scaduti i termini di cui agli artt. 183 e 84 c.p.c. (e la CTU viene solitamente disposta dopo tale momento), non possono essere utilizzati dal Giudice, e dal CTU, pena la nullità relativa della consulenza tecnica.

Questo vincolo può essere, però, superato in presenza del manifesto accordo delle Parti e ovviamente quando la produzione successiva coglie gli interessi di entrambe le Parti in causa. Il Consulente, nel rispetto del contraddittorio, potrà acquisire documenti non prodotti che risultino però indispensabili all'accertamento di una situazione di comune interesse delle parti.

# La relazione tecnica d'ufficio

---

Con riferimento alla materia di interesse, particolare tipologia assumono le relazioni di consulenze tecniche in materia di:

- analisi di bilancio e verifiche contabili
- lavoro
- invalidità civile
- esecuzione forzata.

In materia di analisi di bilancio e verifiche contabili, l'art.198 c.p.c. , 1° e 2° comma , prevede che il CTU, nominato per esaminare i documenti contabili e i registri, deve esperire in primo luogo il tentativo di conciliazione tra le parti.

# La relazione tecnica d'ufficio – schema metodologico

---

Dopo aver completato le operazioni peritali il CTU, nella relazione di consulenza tecnica riporta i risultati delle indagini e della documentazione prodotta consensualmente dalle parti, i risultati degli accertamenti compiuti e le osservazioni dei CTP (c.d. “Note critiche e/o Note e consulenze tecniche di parte”) qualora non siano state condivise dal CTU, spiegandone i motivi.

La relazione di consulenza, che non deve contenere valutazioni di tipo giuridiche, in quanto il giudizio è riservato esclusivamente al giudice (quali giudizi attinenti al merito della decisione, pareri sulla fondatezza della domanda, accertamento dell'esistenza di norme; interpretazioni e valutazione delle prove documentali), va strutturata nelle seguenti parti:

- 1) **parte epigrafica** (introduttiva) in cui vengono indicati gli estremi della causa, il giudice, le parti, la data di nomina del CTU e di eventuali CTP, la data del giuramento del CTU, la partecipazione del CTU alle udienze;
- 2) **parte descrittiva** nella quale si illustrano gli accertamenti e le ricostruzioni effettuate;
- 3) **parte valutativa** in cui il CTU risponde al o ai quesiti, riportando l'iter logico in base al quale è pervenuto alle proprie conclusioni e motivando adeguatamente le proprie scelte;
- 4) **parte riassuntiva** in cui il CTU espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito che gli è stato posto;
- 5) **parte dedicata alla sintetica valutazione delle osservazioni dei CTP** in cui il CTU dà atto di eventuali contestazioni formulati alla bozza di consulenza tecnica, sia sotto l'aspetto valutativo sia sotto quello accertativo;
- 6) **parte conclusiva** in cui il CTU, alla luce anche della valutazione delle osservazioni dei CTP, rassegna le conclusioni a cui è pervenuto.

# LA PERIZIA

---

L'art. 220 del Codice di Procedura Penale dispone che *“La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”*.

Nel processo penale il **Perito** è nominato dal Giudice (nella fase successiva delle indagini preliminari), mentre il **Consulente** è nominato dalle parti del processo penale (P.M., Imputato, Parte offesa).

Le disposizioni attualmente in vigore, infatti, nel giudizio penale distinguono:

1. **Perito** ex art. 221 c.p.p: nominato dal Giudice che ha la funzione di suo consulente;
2. **Consulente Tecnico di Parte** ex art. 225 c.p.p.: il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti;
3. **Consulente Tecnico del PM** ex artt. 359 e 360 c.p.p.

# Nomina del Perito

---

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi (art. 67 disposizioni attuative del codice penale) o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

A norma del succitato articolo, presso ogni Tribunale è istituito l'albo dei periti, diviso per categorie, ove sono sempre presenti esperti in:

- Medicina legale;
- Psichiatria;
- Contabilità;
- Ingegneria e relative specialità;
- Infortunistica del traffico e della circolazione stradale;
- Balistica;
- Chimica;
- Analisi e comparazione della grafia.

# Giuramento, conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti al Perito nel dibattimento

---

Il giudice nomina con apposita ordinanza il perito e notifica l'atto di nomina secondo una delle seguenti modalità:

1. Spedizione mediante raccomandata;
2. Consegna tramite ufficiale giudiziario o polizia giudiziaria;
3. Consegna diretta all'interessato.

Il perito **deve obbligatoriamente** presentarsi dinanzi al giudice nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di citazione.

Il provvedimento di nomina deve essere, altresì notificato alle parti, le quali possono nominare i propri consulenti tecnici, che a loro volta possono prendere parte alle operazioni peritali (ex artt. 225 e 230 c.p.p.).

# Giuramento, conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti al Perito nel dibattimento

---

All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al perito, il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede:

- se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 c.p.p. (incapacità e incompatibilità) e 223 c.p.p. (astensione e ricusazione);
- lo avverte degli obblighi (70 disp. att.) e delle responsabilità (373 c.p.p.) previste dalla legge penale;
- lo invita ex art. 226 c.p.p. a rendere la seguente dichiarazione: **«Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».**

# Giuramento, conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti al Perito nel dibattimento

---

Il giudice prima di formulare i quesiti, sente il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti, al fine di tenere in debito conto l'eventuale contributo di tutti i soggetti processualmente coinvolti, e fissa, quindi, il termine per il deposito della perizia.

I quesiti devono essere formulati con precisione e chiarezza.

Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere una dilazione del termine al giudice. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito ex art. 231 c.p.p.; altrimenti, fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.

Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.



# Responsabilità disciplinare del Perito

---

Il perito deve comparire innanzi al giudice nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati e, qualora ciò non avvenga senza un legittimo impedimento, potrà essere disposto nei confronti del perito l'accompagnamento coattivo (ex art. 133 c.p.p.) e l'eventuale condanna al pagamento di una somma da € 51 a € 516.

Il Perito è obbligato a rispettare il segreto nello svolgimento delle operazioni preliminari.

Nel caso di violazione, il Comitato, su impulso d'ufficio del Presidente del Tribunale o su istanza del Procuratore della Repubblica o del rappresentante dell'Ordine Professionale di appartenenza del perito, può avviare il procedimento disciplinare.

Ove il Comitato, valutate le contestazioni, ritenga non sufficienti le deduzioni fornite dal perito può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari avverso le quali è ammesso reclamo nei 15 giorni successivi:

- Avvertimento;
- Sospensione dall'albo per un periodo non superiore all'anno;
- Cancellazione.

# Responsabilità civile del Perito

---

È responsabile civilmente nei confronti delle parti del processo, il perito che viola i doveri di diligenza e correttezza, o per l'infedele o cattivo espletamento dell'incarico.

Rimane sempre applicabile il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 codice civile.

# Responsabilità penale del Perito

---

Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio e l'omessa e ingiustificata presentazione determina il reato di cui all'art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio).

Se sussiste un legittimo impedimento il giudice, valutata l'urgenza, può disporre l'esame del perito nel suo domicilio (art. 502 c.p.c.).

Il perito che rifiuta di dare le proprie generalità o che non presta giuramento o che si rifiuta di assumere o adempiere le proprie funzioni commette il delitto di cui all'art. 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti) che prevede anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o dall'arte.

Il delitto di cui all'art. 366 c.p. è commesso anche da perito che con frode ottiene l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

# IL COMPENSO – Il quadro normativo

---

Attualmente il compenso dell'ausiliario è regolato dal d.P.R. n. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*)

La parte del Testo unico che riguarda il compenso del CTU è rappresentata dal Titolo VII – Spese Giustizia – «Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (articoli dal 49 al 72).

Contestualmente al d.P.R. 115/2002 è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 maggio 2002 che oltre ad aggiornare gli onorari a vacanza ha rinnovato e rivisto le Tabelle degli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall'Autorità giudiziaria.

# La determinazione del compenso

---

I compensi spettanti al Consulente Tecnico d'Ufficio del Giudice sono disciplinati dall'art 49 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, ai sensi del quale agli “ausiliari del magistrato” spettano:

- 1) l'onorario;
- 2) l'indennità di viaggio e di soggiorno;
- 3) il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Per quanto riguarda gli onorari, sia la normativa originaria (l. 319/1980), che l'articolo 49, comma 2, del d.p.r. 115/2002, distinguono tre categorie di onorari:

1. onorari fissi;
2. onorari variabili;
3. onorari a tempo.

# La determinazione del compenso

---

Gli **onorari fissi** sono stati finora preferiti per compensare accertamenti determinati (artt. 20, 22, 23, 26 del d.m. 30 maggio 2002 - es. esami medici, diagnostici, alcoolimetrici, ecc.), il cui grado di difficoltà e impegno siano definiti agevolmente o per prestazioni di facile tipizzazione per i quali è plausibile una valutazione non variabile e che consenta di stabilire a priori l'esatta misura del compenso. Tali onorari, tranne casi eccezionali, sono predeterminati e indipendenti dal tempo impiegato e dalla complessità di esecuzione. La tabella stabilisce la misura dell'onorario spettante all'ausiliario senza lasciare spazio ad alcuna discrezionalità.

Gli **onorari variabili** vengono utilizzati quando l'attività dell'ausiliario mostra possibili variabili non tutte preventivabili. Nella determinazione degli onorari, ogni valutazione sulla difficoltà, completezza, pregio, aumento e/o riduzione spetta al magistrato che, anche se sommariamente, la espone nel decreto di liquidazione, in ogni caso è dovuto un compenso minimo.

# La determinazione del compenso

---

Con riferimento agli **onorari a tempo** permane in vigore la tariffa a tempo prevista l'art. 4 della l. 319/1980 il quale stabilisce che «per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore e attualmente l'onorario previsto per la prima vacanza risulta pari a euro 14,68 e per ciascuna delle successive è pari a euro 8,15

È anche previsto che l'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni risulta stabilito un termine non superiore a cinque giorni e lo stesso può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

**In ogni caso è previsto che il giudice non possa liquidare più di quattro vacanze al giorno.**

# Il valore di riferimento per la determinazione degli onorari

---

Al fine di determinare il valore di riferimento per l'applicazione degli onorari occorre fare riferimento al principio generale stabilito dall'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 secondo cui

*«per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia (...)»*

con la conseguenza che, mentre **nel caso di consulenza tecnica o di perizia in materia penale** occorre avere riguardo al valore del bene o dell'utilità oggetto dell'accertamento risultante in atti, **per la consulenza tecnica nel giudizio civile** il riferimento va fatto con richiamo agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda.



# L'aumento degli onorari previsti dall'art. 52 T.U. spese di giustizia

---

In relazione all'impegno profuso, alle difficoltà che caratterizzano l'incarico, alla completezza e al pregio della prestazione fornita, è possibile applicare gli **onorari massimi** previsti dall'art. 2 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, aumentati fino al doppio ex art. 52 T.U. spese di giustizia.

Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, tale aumento risulta giustificato dalla importanza, complessità e difficoltà dell'incarico affidato, indici questi rilevatori della importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al consulente tecnico e certamente idonee a consentire l'applicazione, ai sensi dell'art. 52 T.U.S.G., dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato.

L'aumento costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al Giudice, che lo esercita mediante apprezzamento degli elementi a sua disposizione che, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

# Distinti quesiti, incarico unitario e accertamenti plurimi

---

Accade assai di frequente che all'ausiliario vengano posti quesiti, anche in numero rilevante, con diverse finalità.

In linea generale vale il principio dell'unicità dell'incarico e, quindi, la onnicomprensività degli onorari relativi alla stesura della relazione, alla partecipazione alle udienze e a ogni altra attività concernente i quesiti.

Se, però, i quesiti posti siano diversi e autonomi tra loro in quanto riferiti a prestazioni previste in più tabelle diverse la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui ove si tratti di

*«accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno degli accertamenti richiesti».*

# L'opposizione al decreto di liquidazione

---

## Art. 15 D. Lgs. 1 settembre 2011, n.150

Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

- 1.** Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
- 2.** Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.
- 3.** Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
- 4.** L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. (*Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*)
- 5.** Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
- 6.** La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

# L'opposizione al decreto di liquidazione

---

Per quanto riguarda i termini di impugnazione, in assenza di una espressa indicazione, è stato chiarito che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

# La responsabilità solidale delle parti per il pagamento del compenso del CTU in ambito civile

---

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il compenso liquidato dal Giudice è da considerarsi solidalmente a carico di tutte le parti, anche a prescindere dalla sua espressa previsione nel decreto di liquidazione.

Ciò in quanto l'attività resa dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti nei confronti delle quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.

**Grazie per l'attenzione!**